



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
(Provincia di LODI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 18/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.41 del 29/09/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 29/05/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 10/07/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2023

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (Abrogato)

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

Articolo 7 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

Articolo 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 8-bis COMUNICAZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 8-ter RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

CAPO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 11 UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 12 UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE E STATALI

Articolo 14 TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 15 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI

Articolo 16 RIDUZIONI TARIFFARIE

Articolo 17 AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

Articolo 18 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPO IV – DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 19 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Articolo 19-bis RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 19-ter PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 20 RISCOSSIONE

Articolo 20-bis MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Articolo 21 INTERESSI

Articolo 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 23 IMPORTI MINIMI

Articolo 24 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 25 SANZIONI

Articolo 26 DILAZIONI DI PAGAMENTO SOLLECITI E AVVISI DI PAGAMENTO

Articolo 27 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Articolo 30 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente della tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (Allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 (Allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 4 e 5;

- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto organico", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - c) "rifiuti alimentari", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.
7. La raccolta rifiuti interessa tutto il territorio comunale ad esclusione delle Cascina Berghente e

Cascina Fabbrica in quanto, pur insistendo sul territorio comunale di San Rocco al Porto, per ragioni logistiche ed economiche già consolidate da anni, il servizio viene gestito tecnicamente ed economicamente dal limitrofo Comune di Guardamiglio.

8. Per ciò che concerne gli insediamenti sparsi, il servizio viene svolto con le seguenti limitazioni:
- non viene effettuato il servizio di raccolta della frazione di rifiuto umida per ragioni gestionali ed economiche. Resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria;
 - Cascina Cantarana, Cascina Cantaranella, Cascina S. Aldo, Cascina S. Francesco, Cascina S. Claudio, Cascina Stanga, Cascina S. Benedetto (Isolone), non viene effettuato il servizio di raccolta di tutte le tipologie di rifiuto per difficoltà di accesso da parte degli automezzi. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, fatta eccezione per gli insediamenti di cui al precedente art. 2, comma 7. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Presupposti del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini della definizione di cui al comma precedente, si considerano suscettibili di produrre rifiuti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono), nonché di mobilio o macchinari, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. I locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Utenze domestiche
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,

vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

b) Utenze non domestiche

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8. Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune quando richiesto copia del formulario di identificazione dei rifiuti nell'anno successivo a quello di riferimento, oltre a fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 1, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
3. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:
 - a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; in ogni caso sono soggette alla tariffa le

superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

- b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
 - c) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - d) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici da escludersi, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata forfettariamente, applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla **Tabella allegato C**.
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

Art. 8-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, e per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola quota fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, allegando la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, unitamente all'attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del

servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8-ter. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi tramite PEC al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Capo II - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9. Determinazione della base imponibile. Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare nuova dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art.10. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e del presente Regolamento.
2. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Sulla base

della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, con specifica deliberazione, da adottare entro il termine di approvazione stabilito dalla normativa vigente.
 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
 5. La tariffa è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
 6. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
 7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 8. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
 9. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, delle deliberazioni ARERA n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) e delle sue successive modifiche ed integrazioni:

- a) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
- b) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo individua:
- b.1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
- A tal fine i costi fissi del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente
- Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
- b.2. i seguenti coefficienti, scelti tra i valori massimi e minimi indicati nelle tabelle cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158:
- **Kb** Coefficiente proporzionale di produttività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (vedi tabella 2 allegata)
 - **Kc** Coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle **utenze non domestiche** che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (vedi tabella 3 allegata).
 - **Kd** Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle **utenze non domestiche** (vedi tabella 4 allegata)

Art. 11. Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie calcolate, secondo quanto previsto al precedente articolo, in base al coefficiente "Ka" (vedi tabella 1 allegata) di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie calcolate secondo quanto previsto al precedente articolo, in base al Coefficiente proporzionale di produttività "Kb", che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 30%;
5. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
6. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentate e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze inferiori ai 6 mesi derivanti da motivi di studio o di lavoro.
8. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si prende a riferimento quello di una unità ogni 30 mq, di due unità ogni 60 mq e di 3 unità per 90 mq e oltre di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta

ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

Art. 12. Utenze non domestiche. Quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati con riferimento al codice ATECO delle attività adottato dall'ISTAT, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, l'attività verrà associata a quella che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente, individuata ai sensi del comma 1. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie calcolate, secondo quanto previsto al precedente articolo 10, in base al coefficiente "Kc" relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando il metodo presuntivo ossia prendendo a riferimento i coefficienti potenziali di produzione "Kd" connessa alla tipologia di attività, così come individuato con la deliberazione delle tariffe del tributo approvata annualmente

Art. 13. Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma

quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 15, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 15.

3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14. Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq. occupati.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

CAPO III - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.16. Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta al 30% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 1500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
2. **Per le utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) nel caso di abitazioni con unico occupante non si procede ad alcuna riduzione, in quanto la tariffa è già formulata con coefficienti differenziati in base al numero di occupanti.
 - b) per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro comune per esigenza di studio o di lavoro e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%.
 - c) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. **Per le utenze non domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:
 1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare: 30%. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 17. Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Per gli insediamenti sparsi nei quali non viene effettuata la raccolta della frazione umida: riduzione del 10%.
2. Per le categorie 16, 17 e 20 di cui alle Tabelle 3 e 4 allegate: riduzione del 40%.
Per i nuclei familiari da 4, 5, 6 o più componenti: riduzione del 10% della quota variabile della tariffa.
Per le categorie 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 di cui alle Tabelle 3 e 4 allegate: riduzione del 100% a decorrere dall'1/01/2020 e fino al 31/12/2023, con esclusione delle attività presenti presso le grandi aree commerciali (Via Emilia 100 – Piazza Ottobre 2000).
- 2-bis. Per le utenze domestiche, agevolazione corrispondente alla riduzione dell'intero importo della parte variabile della tariffa agli utenti in possesso dei requisiti per l'accesso al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas e/o servizio idrico integrato. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, ai sensi del DPR 445/00, dichiarando il codice fiscale di tutti i componenti appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare e allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico, e/o gas, e/o idrico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle tariffe annuali può, per eventi straordinari adeguatamente motivati, stabilire ulteriori agevolazioni, riduzioni o esenzioni, rispetto a quelle previste dal precedente articolo 16.
4. La copertura delle ulteriori agevolazioni, contributi, esenzioni sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 18. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni più favorevoli precedentemente considerate, nel limite della capienza del tributo dovuto.

CAPO IV – DICHIARAZIONE- RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 19. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione o cessazione dell'utenza.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- il Codice Fiscale;
- per le utenze non domestiche: la partita IVA
- se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione...);
- il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti
- per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliare non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile, la superficie catastale e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e le loro partizioni interne, le superfici aree scoperte e le relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono

verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

- in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica, nel giorno del suo ricevimento.
9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.
10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Art. 19-bis. Risposta alle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 19, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 19, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
7. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione, variazione o cessazione del servizio, pari a 30 giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del

gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta.

Art. 19-ter. Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare reclami scritti, richieste di informazioni relative al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. I reclami e le richieste in oggetto sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito Internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on-line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami scritti e per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento al reclamo, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi sopra elencati:
 - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma 3:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 20. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215:
 - Attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'art.5 del codice di cui al D.lgs 7/3/2005 n. 82;
 - Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, modello F24;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. L'emissione del documento di riscossione deve avvenire almeno 20 giorni solari precedenti rispetto al termine di scadenza del documento. Il termine di scadenza e la data di emissione devono essere riportati nel documento di riscossione.
4. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio (modello F24), indicato nel documento di riscossione.
5. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, comprensive del tributo provinciale di cui all'art.19 D.Lgs. 504/92.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n.147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è stabilita nell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 20-bis. Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 20:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i seguenti criteri:
 - ISEE non superiore a € 12.000,00;
 - ISEE non superiore a € 20.000,00 e almeno quattro figli a carico;
 - Utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico, beneficiari di RdC (Reddito di cittadinanza), beneficiari PdC (Pensione di Cittadinanza).
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni a parità di condizioni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 21. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22. Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a € 50,00.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'art. 21, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23. Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad **€ 12,00**.
2. Il versamento della tariffa giornaliera non è dovuto qualora l'importo dovuto risulti inferiore a **€ 2,00**.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a **€ 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 24. Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - delle cessioni di fabbricato;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
5. Il contribuente può chiedere, non oltre il termine di versamento, che le somme complessivamente

indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, vengano rateizzate.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 25. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Articolo 26. Dilazioni di pagamento solleciti e avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 100,00 fino a due rate mensili;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre € 6.000,01 da venticinque fino ad un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, supportata da idonea documentazione attestante la disponibilità in essere al momento della richiesta, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo pari a quello previsto nel provvedimento di rateizzazione, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5.

Articolo 27. Riscossione coattiva

1. Gli avvisi di accertamento emessi dall'ente devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni.
2. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata nel rispetto della normativa vigente.
3. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 28. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 30. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

ATTIVITA' E % DI DETASSAZIONE

| | |
|---|-----|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30% |
| Officine meccaniche (attività industriali) | 30% |
| Autoriparatori, Elettrauto, Carrozzerie, Gommisti | 35% |
| Gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici | 20% |
| Laboratori d'analisi, studi medici | 20% |
| Logistica (solo la parte dove si svolgono le operazioni di imballaggio, carico e scarico) | 40% |
| Lavorazione di materie plastiche, vetroresina | 25% |
| Attività di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi | 40% |

TABELLA 1***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*****COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI****KA Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare**

| Numero componenti del nucleo familiare | NORD |
|---|-------------|
| 1 | 0,84 |
| 2 | 0,98 |
| 3 | 1,08 |
| 4 | 1,16 |
| 5 | 1,24 |
| 6 o più | 1,30 |

TABELLA 2***Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*****COMUNI****Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare**

| Numero componenti del nucleo familiare | minimo | massimo | medio |
|---|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

TABELLA 3**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

| Kc Coefficiente potenziale di produzione | | |
|---|---|---------------------------|
| | Attività per comuni fino a 5000 abitanti | NORD min - max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32-0,51 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67-0,80 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38-0,63 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30-0,43 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07-1,33 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80-0,91 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95-1,00 |
| 8 | Uffici, agenzie | 1,00-1,13 |
| 9 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,55-0,58 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87-1,11 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07-1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) | 0,72-1,04 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92-1,16 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43-0,91 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55-1,09 |
| 16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie | 4,84-7,42 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64-6,28 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76-2,38 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54-2,61 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06-10,44 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04-1,64 |

TABELLA 4**Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

| Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno | | |
|--|--|-------------------|
| | Attività per comuni fino a 5000 abitanti | NORD min - max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,60 - 4,20 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 5,51 - 6,55 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 3,11 - 5,20 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,50 - 3,55 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,79 - 10,93 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 6,55 - 7,49 |
| 7 | Case di cura e riposo | 7,82-8,19 |
| 8 | Uffici, agenzie | 8,21 - 9,30 |
| 9 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 4,50 - 4,78 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 7,11 - 9,12 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,80 - 12,45 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90 - 8,50 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,55 - 9,48 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,50 - 7,50 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 - 8,92 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 39,67 - 60,88 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 29,82 - 51,47 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 14,43 - 19,55 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,59 - 21,41 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 49,72 - 85,60 |
| 21 | Discoteche, night club | 8,56 - 13,45 |